

(N. 1434-B)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Commissione speciale della Camera dei deputati per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente nella seduta del 7 dicembre 1950

(V. Stampato N. 520-77) (1)

modificato dalla Commissione speciale del Senato della Repubblica per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente nella seduta del 9 maggio 1951

modificato dalla Camera dei deputati nella seduta del 20 giugno 1952 (V. Stampato N. 520-77-B)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto con tutti i Ministri

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 26 GIUGNO 1952

Ratifica del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
26 novembre 1947, n. 1510: « Riorganizzazione dei servizi di polizia stradale »

(1) Il decreto legislativo che forma oggetto del presente disegno di legge è compreso nel disegno di legge: « Ratifica, a' sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente » (V. Stampato Camera n. 520). La Commissione speciale formata dalla Camera per l'esame e l'approvazione in sede deliberante del predetto disegno di legge ha adottato una deliberazione per la quale, di massima, stralcia dal blocco dei decreti da ratificare ed approva con separati disegni di legge i decreti legislativi per i quali vengono proposte modifiche o viene proposto il diniego di ratifica, accompagnato da norme particolari. Tali disegni sono individuati dalla Camera ponendo accanto al n. 520 un numero progressivo secondo l'ordine con cui i decreti legislativi vengono stralciati.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Articolo unico.

Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 novembre 1947, n. 1510, è ratificato con le seguenti modificazioni:

Art. 12. — Tra il secondo e il terzo comma sono inseriti i seguenti:

« Al personale proveniente dai ruoli del servizio permanente effettivo della disciolta milizia nazionale della strada, di cui alla lettera b) degli articoli 5 e 6, l'anzianità di grado, posseduta da ciascuno nei ruoli di provenienza, è computabile ai fini dell'avanzamento.

Gli appartenenti alla disciolta milizia della strada che prestino servizio nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono tenuti a restituire, dopo la rivalutazione della loro carriera in base ai servizi prestati nella milizia predetta, l'indennità di liquidazione da essi eventualmente percepita per effetto della soppressione della milizia stessa, secondo le modalità che saranno stabilite dal Ministro del tesoro, sentito il Ministro dell'interno ».

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo unico.

Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 novembre 1947, n. 1510, è ratificato.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.